



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 3 Settembre 2025

DIRITTO SOCIETARIO

La revocatoria dell'operazione di scissione

di **Valerio Sangiovanni**

ACCERTAMENTO

Esterovestizione e stabile organizzazione occulta: tassazione ai fini IVA

di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Obblighi di tracciabilità "rafforzati" per le spese di rappresentanza

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî**

IMPOSTE SUL REDDITO

La fiscalità dei lavori in corso su ordinazione

di **Fabio Landuzzi**

PENALE TRIBUTARIO

In tema di rapporto tra processo penale e processo tributario la Cassazione perde la bussola

di **Luciano Sorgato**

CRESCITA PROFESSIONALE

Incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione del personale: opportunità da sfruttare

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**

La revocatoria dell'operazione di scissione

di **Valerio Sangiovanni**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA RIVISTA DELLE
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

L'atto di scissione implica l'assegnazione del patrimonio (o di una parte di esso) di una prima società a beneficio di una seconda società. L'operazione può così, astrattamente, danneggiare i creditori della prima società. La legge prevede un rimedio specifico (l'opposizione dei creditori) nonché la responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nella scissione. Sono sufficientemente tutelati i creditori? La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che nulla vieta ai creditori di esercitare l'azione revocatoria, in alternativa rispetto al meccanismo dell'opposizione. E anche la previsione della responsabilità solidale delle società non impedisce di avviare l'azione revocatoria.

Inquadramento normativo

La scissione è una delle operazioni straordinarie previste dal Codice civile. Secondo la definizione offertane dalla legge: «*con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quota ai suoi soci*» (art. 2506, comma 1, c.c.).

L'assegnazione di patrimonio a una società diversa potrebbe pregiudicare i creditori della scissa, che viene svuotata di beni.

La giurisprudenza più recente, dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea^[1], conferma che i creditori pregiudicati dalla scissione possono esperire un'azione revocatoria. Si può trattare di quella ordinaria oppure di quella concorsuale. Se l'azione revocatoria ha successo, si recupera il patrimonio che – con la scissione – è stato trasferito ad altra società. I creditori della società in liquidazione giudiziale, grazie al patrimonio recuperato, potranno essere soddisfatti in misura maggiore di quanto altrimenti avverrebbe^[2].

La disciplina legislativa in tema di scissione è scarna, consistendo di pochi articoli (da 2506 a 2506-*quater*, c.c.). Si tratta, peraltro, di norme che rinviano ampiamente alle disposizioni sulla fusione. Fra le disposizioni in tema di fusione espressamente richiamate da quelle sulla

scissione, vi è l'art. 2504-*quater*, c.c., sulla invalidità della fusione: *«eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione [...] l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione»*.

Essendo l'art. 2504-*quater* (sulla fusione) espressamente richiamato dall'art. 2506-*ter*, comma 5, (sulla scissione), se ne ricava che, eseguite le iscrizioni dell'atto di scissione, l'invalidità dell'atto di scissione non può essere pronunciata. A questa situazione ci si riferisce con l'espressione di "intangibilità" o "irregredibilità" della fusione e della scissione. In altre parole, eventi così radicali come la fusione e la scissione, che determinano il venir meno oppure il sorgere di società (impattando così, per l'effetto, sulla posizione dei soci) devono – nella prospettiva del Legislatore – essere accompagnati da un alto livello di certezza del diritto. L'esigenza di stabilità si concretizza mediante l'affermazione della intangibilità delle operazioni, fermo rimanendo il diritto a ottenere il risarcimento del danno per chi (socio o terzo) lamenti un pregiudizio derivato dall'operazione. Viene insomma privilegiata la tutela risarcitoria rispetto a quella reale, anche in considerazione del fatto che gli atti di fusione e scissione possono interessare un numero elevato di soci e dunque di posizioni soggettive.

Per quanto riguarda le disposizioni in tema di revocatoria, esse sono collocate in parte nel Codice civile e in parte nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (prima della riforma nella Legge fallimentare). All'azione revocatoria generale (art. 2901, c.c.) si aggiungono le azioni revocatorie concorsuali (artt. 163 ss., CCII).

La finalità dell'istituto della revocatoria è quella di tutelare il creditore, il quale potrebbe subire un danno per effetto di atti dispositivi di vario genere posti in essere dal debitore. Se è vero che *«il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»* (art. 2740, comma 1, c.c.), in assenza dell'istituto della revocatoria, sarebbe facile per il debitore privarsi di beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale posta dalla legge a tutela dei creditori.

Dato un certo patrimonio di una società in un dato momento (momento in cui avviene la scissione), un'operazione di scissione è idonea a ridurre detto patrimonio, nella misura in cui determinati attivi vengono trasferiti ad altra società. Secondo la stessa definizione di scissione (art. 2506, comma 1, c.c.), si ha l'assegnazione di tutto o parte del patrimonio ad altra società. La "assegnazione" di patrimonio è un trasferimento patrimoniale, in quanto gli attivi passano dalla prima alla seconda società. I creditori della società scissa non possono più rifarsi direttamente sul patrimonio della medesima, che è ormai uscito dalla prima società, salvo quanto prevede la disposizione speciale dell'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. (sulla responsabilità solidale di scissa e beneficiaria), che analizzeremo sotto.

L'intangibilità dell'atto di scissione

La questione principale è se il principio di irregredibilità della scissione impedisca anche di

esperire l'azione revocatoria ordinaria e/o concorsuale. Vi parrebbe difatti essere un conflitto fra le disposizioni del diritto societario e quelle del diritto concorsuale: mentre il diritto societario impedisce contestazioni in merito alla scissione (ai sensi dell'art. 2504-*quater*, c.c., l'atto non può essere invalidato), il diritto concorsuale consente (al ricorrere, ovviamente, dei vari presupposti di legge fissati dagli artt. 163 ss., CCII) l'azione revocatoria.

Bisogna porsi domande in merito ai limiti che il diritto societario stabilisce alla possibilità di esperire l'azione revocatoria, la principale delle quali può essere così formulata: se l'atto di scissione non può essere dichiarato invalido (come stabilisce testualmente la legge), come può essere possibile revocare gli atti compiuti in base alla scissione?

Per rispondere a questa domanda, bisogna tornare all'analisi del testo della legge: l'art. 2504-*quater*, c.c., parla di «*invalidità dell'atto di fusione*» (leggi: "scissione" nel contesto in esame) mentre l'art. 163, CCII, stabilisce che: «*sono privi di effetto [...] gli atti a titolo gratuito*». Devono essere evidenziate 2 differenze fra le disposizioni appena menzionate. Diverso è l'oggetto della contestazione: in caso di scissione si tratta di "atto di scissione" di per sé considerato, mentre nel caso di revocatoria si tratta di "atti a titolo gratuito" non meglio specificati; inoltre sono differenti i rimedi esperibili: mentre nell'ambito della scissione si parla di "invalidità", nel contesto fallimentare si parla di "inefficacia".

In caso di scissione, è intangibile "l'atto di scissione". L'art. 2506-*ter*, comma 5, c.c., dichiara applicabile alla scissione l'art. 2504, c.c., in tema di fusione. Quest'ultima disposizione disciplina "l'atto di fusione" (per il nostro caso, leggi: "atto di scissione"). Orbene, la scissione deve risultare da atto pubblico (art. 2504, comma 1, c.c.). Ciò che non può essere invalidato è l'atto pubblico. In caso di revocatoria, invece, oggetto della medesima possono essere "atti" a titolo gratuito. Qui l'espressione è generica, non riferendosi ad alcuno specifico atto che debba rivestire una forma particolare. Ne deriva che l'atto revocabile può essere anche un atto diverso dall'atto di scissione, quale – ad esempio – una singola attribuzione patrimoniale verificatasi per effetto della scissione.

Provando a esprimere il concetto con altre parole, una volta che la scissione è stata celebrata con atto pubblico (e sono avvenute le iscrizioni nel Registro Imprese), la scissione è stata definitivamente realizzata e l'atto pubblico non può più essere invalidato. Ciò non significa peraltro che le attribuzioni patrimoniali effettuate nel contesto della scissione non possano essere sindacate. Definitività della scissione significa che, oltre alla società Alfa originariamente esistente, ora esiste anche la società Beta (cui è stato attribuito patrimonio di Alfa), e l'esistenza di Beta – con il corredo dei suoi soci – non può essere contestata. Tuttavia, possono essere oggetto di revocatoria i trasferimenti patrimoniali che la scissione ha determinato. Per comprendere meglio la distinzione, si immagini il seguente caso. Potrebbe capitare che in una scissione solo la metà oppure una piccola parte del patrimonio venga trasferito ad altra società; l'art. 2506, comma 1, c.c., sulle forme di scissione distingue espressamente fra i seguenti casi: l'assegnazione dell'intero patrimonio della società oppure l'assegnazione di solo una parte del patrimonio della società. Si supponga che il patrimonio della società scissa ammonti a 1.000.000 di euro, con debiti per 750.000 euro. Si immagini

altresì che, per effetto della scissione, il patrimonio della scissa passi da 1.000.000 a 500.000 euro. In questo caso il patrimonio della scissa *post*-scissione non sarebbe più sufficiente per pagare i suoi debiti, ma – ciò nonostante – il Legislatore ritiene non invalidabile l’atto di scissione. Il creditore della scissa può allora esercitare azioni revocatorie finalizzate a recuperare dalla beneficiaria patrimonio sufficiente per il suo soddisfacimento.

Con riferimento ai diversi rimedi previsti dalle 2 disposizioni in esame (quella sulla scissione e quella sulla revocatoria), nel caso dell’atto di scissione, la legge prevede che non ne possa essere dichiarata la “invalidità”, mentre nel caso di revocatoria può essere dichiarata la “inefficacia” dell’atto. È possibile, nel contesto della scissione, che convivano il divieto di dichiarare l’invalidità con la possibilità di dichiarare l’inefficacia? Al quesito deve darsi risposta positiva, perché ciò che si contesta nell’ambito della revocatoria non è l’atto in sé (che rimane valido), ma sono gli effetti dell’atto (che vengono travolti dall’azione revocatoria). A seguito dell’azione revocatoria, l’atto di scissione rimane fermo, ma uno o più trasferimenti patrimoniali derivanti dalla scissione vengono dichiarati privi di effetti. Volendo esprimere il concetto con parole diverse, la revocatoria non tocca gli aspetti societari dell’operazione (che rimangono fermi), bensì tocca i trasferimenti che sono stati posti in essere in attuazione della scissione.

I rimedi alternativi alla revocatoria e l’intervento della Corte di Giustizia

Vanno poi menzionati i rimedi previsti dall’ordinamento specificamente per il caso di scissione (e fusione):

1. l’opposizione dei creditori (art. 2503, c.c.);
2. la possibilità di chiedere *post*-scissione il risarcimento del danno (art. 2504-*quater*, comma 2, c.c.);
3. la responsabilità sopravvenuta di tutte le società partecipanti alla scissione (art. 2506-*quater*, comma 3, c.c.).

Il primo rimedio è quello della “opposizione dei creditori”, che è disciplinata dall’art. 2503, c.c., per la fusione (ed è richiamata espressamente dall’art. 2506-*ter*, comma 5, c.c., sulla scissione): *«la fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni [...] salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione»*. Si potrebbe sostenere la tesi che la revocatoria non è consentita nell’ambito della scissione, in quanto i creditori sono già garantiti dal meccanismo della opposizione: se essi non si oppongono alla scissione, perdono il diritto a esercitare azioni diverse. Rispetto a questa considerazione si può peraltro osservare che, mentre l’opposizione riguarda solo crediti anteriori alla scissione, l’azione revocatoria può riguardare anche crediti sorti successivamente. Non si vede dunque, sotto questo profilo, per quale ragione l’esistenza del rimedio dell’opposizione debba impedire l’esercizio di un’azione revocatoria.

Il secondo rimedio previsto dal Legislatore nell'ambito della scissione consiste nella possibilità di ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2504-*quater*, comma 2, c.c., secondo cui *«resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione»* (la disposizione, come detto, si applica alla scissione in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 2506-*ter*, comma 5, c.c.). Si potrebbe sostenere la tesi che i creditori non possono esperire l'azione revocatoria, avendo già a disposizione la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente alla scissione. Il danno consiste nel fatto che è avvenuto un trasferimento patrimoniale dalla società scissa (depauperata) alla società beneficiaria (arricchita in modo corrispondente), che impedisce il soddisfacimento dei creditori della prima. L'argomento però è debole, perché – se si tratta di garantire i creditori – non si comprende perché non si debba permettere loro di esercitare anche (o in alternativa) l'azione revocatoria, oltre a quella di cui all'art. 2504-*quater*, comma 2, c.c. Per tacere del fatto che, se si giunge a una condanna al risarcimento del danno (sia esso della società scissa sia esso della società beneficiaria), vi è anche in questo caso una sorta di trasferimento dai patrimoni delle società a quello dei creditori. Dal punto di vista economico, il risultato dell'esperimento positivo di una revocatoria o di una condanna al risarcimento del danno è simile, e non si vede dunque ragione per reputare vietata la revocatoria.

Il terzo rimedio di cui dispongono i creditori risulta dalla previsione secondo cui: *«ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico»* (art. 2506-*quater*, comma 3, c.c.).

Si potrebbe allora sostenere la tesi che la revocatoria è inutile nell'ambito della scissione, potendo i creditori della scissa rifarsi sul patrimonio della beneficiaria. La disposizione consente ai creditori della società scissa di agire in giudizio non solo nei confronti della società scissa (debitore originario), ma anche nei confronti della società beneficiaria (debitore sopravvenuto). Dal momento che il patrimonio prima della scissione è identico al patrimonio post-scissione (patrimonio che è stato solo "distribuito" fra più società in esecuzione della scissione), l'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c., è idoneo a impedire un depauperamento dei creditori pre-scissione. Si tratta, in effetti, dell'argomento di sostanza più convincente per poter affermare l'inammissibilità della revocatoria nell'ambito della scissione. Se la finalità della revocatoria è quella di tutelare il creditore impedendo al debitore di spogliarsi del proprio patrimonio, questa esigenza non sussiste se il destinatario del patrimonio (la società beneficiaria) risponde con la società scissa. Tuttavia, anche quest'ultimo argomento non pare decisivo in quanto è ben possibile che il creditore possa essere tutelato da una pluralità di rimedi, senza che l'esistenza dell'uno debba necessariamente rendere inammissibile l'altro. Il fatto che il patrimonio della società scissa venga ripartito fra più soggetti all'esito della scissione, i quali sono corresponsabili dei debiti pregressi, non rappresenta di per sé un ostacolo all'esperibilità del rimedio generale della revocatoria. Si tenga altresì presente che la presenza di 2 (o più) società responsabili post-scissione complica l'attività di recupero del credito da parte del creditore della società scissa. E si potrebbe dunque sostenere la tesi che, essendo il creditore libero di scegliere il rimedio che gli pare più semplice o più conveniente, egli possa decidere anche di esperire solo l'azione revocatoria nei confronti della società

scissa.

La questione della revocabilità degli atti di scissione, dopo contrasti giurisprudenziali, è stata risolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sopra menzionata sentenza del gennaio 2020. La competenza della Corte di Giustizia deriva dal fatto che la normativa in materia di scissioni è comunitaria^[3]. Nella sentenza del gennaio 2020, si statuisce che la Direttiva comunitaria sulle scissioni non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione. Come si può notare, la Corte di Giustizia ritiene gli strumenti classici di tutela dei creditori contro la scissione (opposizione dei creditori, richiesta di risarcimento del danno e comunque responsabilità di tutte le società coinvolte) solo un'alternativa rispetto all'azione revocatoria. Se non sono stati usati questi strumenti, il creditore può esercitare un'azione revocatoria. Nella medesima sentenza, la Corte di Giustizia ha statuito che la Direttiva comunitaria che prevede il regime della nullità della scissione non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori. La Corte ritiene insomma che si tratti di 2 profili diversi: l'atto di scissione rimane valido, ma ciò non impedisce che i creditori possano esperire un'azione revocatoria.

La giurisprudenza italiana successiva alla sentenza europea

Si deve dunque ritenere, oggi, che contro l'atto di scissione sia consentito esperire l'azione revocatoria. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, ci sono state alcune pronunce della giurisprudenza italiana che hanno – ovviamente – confermato i principi statuiti a livello europeo. Si hanno sia sentenze di legittimità che di merito.

A livello di giurisprudenza di legittimità, il principio della revocabilità degli atti di scissione è stato confermato, molto recentemente, dalla Corte di Cassazione^[4]. Sulla base di un atto di scissione vengono realizzati alcuni trasferimenti (un immobile, alcuni autoveicoli e alcune partecipazioni azionarie) da Alfa a Beta. Subentrato il fallimento della società Alfa, il curatore di Alfa esercita l'azione revocatoria contro Beta al fine di ottenere la restituzione dei beni trasferiti a Beta. L'azione revocatoria viene accolta. La Suprema Corte ricorda che la scissione parziale configura un'operazione straordinaria consistente nel trasferimento di parte del patrimonio societario a una o più società, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa. La scissione è una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio. La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione, continua la Cassazione, è ammissibile, poiché mira a ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione

dei creditori sociali prevista dall'art. 2503, c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità). La tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi qualsiasi attribuzione patrimoniale ivi contenuta. L'azione del curatore ex art. 66, l.f., può essere promossa anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503, c.c., perché la prima mira alla inefficacia/inopponibilità dell'atto, la seconda alla sua invalidità.

Nella giurisprudenza di merito si può segnalare un recentissimo intervento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere^[5]. Alfa S.r.l. delibera la scissione parziale a favore di Beta S.r.l., società di nuova costituzione. Determinati beni vengono trasferiti da Alfa a Beta. Un creditore vanta un credito di 409.468 euro nei confronti di Alfa ed esercita un'azione revocatoria della scissione, citando in giudizio sia Alfa che Beta. L'obiettivo dell'azione è quello di aggredire i beni che sono stati trasferiti da Alfa a Beta in esecuzione della scissione. Il giudice sammaritano dichiara esperibile l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, c.c., nei confronti degli atti di disposizione patrimoniale contenuti in una scissione societaria nonostante i creditori dispongano del rimedio dell'opposizione alla scissione. E ciò in ragione della diversità dei 2 rimedi: l'opposizione alla scissione impedisce l'esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace *ex post*. Nel merito, l'azione revocatoria viene però rigettata. Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mancano i requisiti previsti dall'art. 2901, c.c.. Emerge che, al momento della scissione, il credito ammontava a soli 5.563 euro; inoltre, dal bilancio prodotto in giudizio, risulta una consistenza patrimoniale idonea a coprire questo debito. Non sussisteva insomma, al momento della scissione, uno squilibrio patrimoniale tale da non consentire di far fronte all'esiguo debito allora esistente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla competenza delle Sezioni specializzate

Molto di recente, sulla questione della revocabilità delle operazioni di scissione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione^[6]. Se viene esercitata un'azione revocatoria contro un atto di scissione, si pone la questione di individuare il giudice competente: quello per la revocatoria oppure quello per le controversie societarie?

Le Sezioni Unite statuiscono che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, c.c., dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a un rapporto tra la società, i soci e gli organi sociali, e pur non diretta a incidere (come l'opposizione) sulla scissione, privandola di efficacia *erga omnes*, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste dal medesimo articolo, entra a far parte della *causa petendi* dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.

La vicenda giunta all'attenzione delle Sezioni Unite origina da una complessa causa nella quale era stata chiesta in via principale la declaratoria di nullità di alcuni atti di scissione societaria e in via subordinata la revocatoria dei medesimi atti di scissione. Il Tribunale di Parma aveva rigettato le domande dirette alla declaratoria di nullità di alcuni atti di scissione societaria. Con la stessa pronuncia il giudice parmense aveva disposto la separazione delle cause relative alle domande subordinate aventi a oggetto la revocatoria degli atti di scissione e dichiarato la propria incompetenza, statuendo che dovevano essere trattate e decise davanti alla Sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bologna però, a sua volta, si era dichiarato incompetente a decidere sulle domande di revocatoria e aveva formulato istanza di regolamento di competenza. La questione giunge dunque davanti alla Corte di Cassazione, la quale – come appena visto – ritiene che la tematica attenga al diritto societario, e la competenza spetti pertanto alla Sezione specializzata per l'impresa.

Vi è, tuttavia, nel caso di specie una particolarità: le società oggetto di scissione erano successivamente state dichiarate fallite. Di conseguenza, la competenza della Sezione specializzata per le imprese entra in contrasto con la competenza del Tribunale concorsuale. La Corte di Cassazione stabilisce che l'azione revocatoria ex art. 66, l.f., dell'atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del Tribunale delle imprese.

^[1] Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020.

^[2] Sulla revocatoria della scissione cfr. B. Dalla Verità, *“La scissione societaria: funzioni, possibili profili patologici e assoggettabilità all'azione revocatoria”*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3-4/2023, I, pag. 566 ss.; M. Natale, *“La revocatoria dell'assegnazione patrimoniale nella scissione”*, in *Banca borsa e titoli di credito*, n. 6/2023, I, pag. 849 ss.; G.A.M. Trimarchi, *“Contributo all'analisi dell'assoggettabilità della scissione, anzi delle scissioni, ad azione revocatoria (anzi, ad azioni revocatorie)”*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, n. 1/2025, pag. 89 ss.

^[3] Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni. Questa Direttiva è stata nel frattempo abrogata, ma la vicenda trattata dalla Corte di Giustizia è anteriore alla sua abrogazione, e si applica dunque la Direttiva del 1982.

^[4] Cass. n. 12357/2025.

^[5] *“Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 9 febbraio 2025”*, in *dirittopratico.it*.

^[6] Cass. n. 5089/2025.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“La rivista delle operazioni straordinarie”](#).

ACCERTAMENTO

Esterovestizione e stabile organizzazione occulta: tassazione ai fini IVA

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Recentemente, il **D.Lgs. n. 209/2023** ha **novellato l'[art. 73, comma 3, TUIR](#)**, il quale, con effetto giuridico dal **1° gennaio 2024**, prevede che «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la **maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato la **sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*».

In particolare:

- **la sede di direzione effettiva** coincide con **la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (con contestuale recepimento del **criterio di localizzazione della residenza fiscale** adottato nella generalità delle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**);
- **la gestione ordinaria** è, invece, riferita al **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (imponendo, quindi, una **valutazione dell'effettivo radicamento della società, dell'ente o dell'associazione in un determinato territorio**).

La normativa in rassegna ha lo scopo di contrastare il fenomeno della c.d. **esterovestizione societaria**, ossia la **fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero**, in particolare in **un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale**.

Quindi, l'esterovestizione (c.d. Foreign-dressed companies) è un termine che si riconduce a particolari **tecniche di pianificazione fiscale internazionale**, attuate **mediante la costituzione di una o più società in un altro Stato estero**, non solo localizzato nei paradisi fiscali, al solo **scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta**.

Avuto riguardo, invece, alla **stabile organizzazione**, ai sensi dell'[art. 162, TUIR](#), è possibile constatare la **presenza di una stabile organizzazione occulta** sul territorio dello Stato italiano.

In particolare, il fenomeno evasivo/elusivo riconducibile alla “stabile organizzazione”, si configura quando:

- **un soggetto non residente ha costituito una sede fissa d'affari “occulta” in Italia**, per mezzo della quale esercita un'attività d'impresa evadendo le imposte dovute (IRES, IRAP, IVA);
- un soggetto residente in Italia “occulta” l'esistenza di una stabile organizzazione estera, al fine di evitare che il reddito prodotto dalla stessa venga tassato in Italia in base al c.d. worldwide principle (tassazione su base mondiale).

Sul punto, nella **circolare n. 1/2008 del Comando generale della Guardia di Finanza**, “Istruzioni sull'attività di verifica”, Vol. III, Parte VI, Capitolo 7, par. 4, pag. 139, viene chiarito che: *«Le forme evasive più pericolose che interessano l'istituto della stabile organizzazione sono individuabili, principalmente, nelle situazioni in cui: un'impresa estera operi in Italia attraverso una stabile organizzazione non formalmente costituita e, pertanto, sconosciuta come tale all'Amministrazione finanziaria; un'impresa residente fiscalmente in Italia disponga all'estero di stabili organizzazioni non dichiarate»*.

Ai fini IVA, l'art. 9, Direttiva n. 77/388/CEE, prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 282/2011, stabiliva che: *«Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la **sede della propria attività economica** o ha costituito un **centro di attività stabile**, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale»*.

Successivamente l'art. 11, Regolamento (UE) 282/2011, del 15 marzo 2011, ha fornito la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA, prevedendo che la stessa *«**designa qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione**»*.

Delineato brevemente l'ambito giuridico di riferimento in *subiecta materia*, giova illustrare gli interessanti **principi di diritto** espressi dalla **Corte di Cassazione, Sez. V civ.**, nella recente [**sentenza n. 16607/2025**](#) pubblicata in data **20 giugno 2025**, nella quale gli ermellini **hanno tracciato i profili di tassazione, ai fini IVA, della stabile organizzazione, valutata in stretto rapporto con la esterovestizione**.

In particolare, l'ipotesi della c.d. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

La stessa può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e

concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda (Cass., Sez. V, [n. 14485/2024](#), Cass., Sez. V, [n. 15424/2021](#)).

I giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la nozione di “sede dell'amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass., Sez. V, [n. 16697/2019](#)).

Conformemente, si cita l'orientamento della Corte di Giustizia UE nella [sentenza 28 giugno 2007, causa C-73/06](#), Planzer Luxembourg Sèri, in cui è stato affermato che la nozione di sede dell'attività economica «*indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultimo (punto 60)*».

La fattispecie della esterovestizione, tesa ad accordare prevalenza al dato fattuale dello svolgimento dell'attività direttiva presso un territorio diverso da quello in cui ha sede legale la società, non contrasta con la libertà di stabilimento.

Se ne trae conferma dalla [sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04](#), Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas della Corte di Giustizia UE (richiamata da Cass., Sez. V, [n. 16697/2019](#)), la quale, con riferimento al fenomeno della localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, ha stabilito che la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato.

Nel caso oggetto di analisi da parte dei supremi giudici di legittimità, sulla base delle risultanze istruttorie, con accertamento di fatto, è emerso che la società non residente, pur se costituita all'estero, era di fatto amministrata in Italia ove era localizzato l'oggetto principale della propria attività, individuato nella commercializzazione di beni prodotti in Italia.

Riguardo alla tassazione ai fini IVA, non vi è stata alcuna estensione della disciplina prevista ai fini imposte dirette dall'[art. 73, TUIR](#), avendo la Commissione Tributaria Regionale basato il suo giudizio sulla frode posta in essere dalla società estera, che operava in Italia.

Dall'accertamento in fatto compiuto dalla CTR è emerso che il contribuente si serviva di 2 società “esterovestite” per distribuire i propri prodotti in Italia, conseguendo vantaggi ai fini IVA.

Sul punto, l'[art. 7, comma 1, lett. d\), D.P.R. n. 633/1972](#), stabilisce che «*per “soggetto passivo*

stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva».

Pertanto, è da ritenersi stabilita nel territorio dello Stato anche la società avente la sede “effettiva” nello Stato, come nel caso di specie.

L'[art. 4, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede, inoltre, che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono ivi assoggettate a imposizione.

In conclusione, il pagamento dell'IVA in Italia è conseguenza diretta dell'accertamento dell'“esterovestizione”.

Obblighi di tracciabilità “rafforzati” per le spese di rappresentanza

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

La **deduzione delle spese di rappresentanza** dal reddito d'impresa è subordinata al **sostenimento con strumenti tracciati** di pagamento, **anche se la spesa è sostenuta all'estero**. È quanto emerge dalle novità introdotte dal D.L. n. 84/2025, e confermate dalla legge di conversione, con cui sono stati **attenuati e riordinati i nuovi obblighi di tracciabilità** introdotti dalla Legge di bilancio 2025 per le **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto pubblico non di linea** (anche se rimborsate a dipendenti, collaboratori e professionisti), nonché per le **spese di rappresentanza**. Si ricorda che **l'obbligo di tracciabilità** delle predette spese è **condizione necessaria per ottenere la deduzione** delle stesse **dal reddito d'impresa**.

Il principale intervento operato dal D.L. n. 84/2025 riguarda **l'ambito territoriale** per il quale operano gli obblighi di tracciabilità, **poiché in origine le disposizioni** introdotte con la Legge di bilancio 2025 **non contenevano alcuna limitazione**, comprendendo non solo quelle sostenute in Italia, ma anche quelle pagate in altri Paesi.

Sin da subito, i commentatori hanno osservato che **richiedere l'obbligo di sostenimento delle spese in questione con strumenti di pagamento tracciabili** anche nei Paesi esteri avrebbe introdotto un **eccessivo onere in capo alle imprese**. La limitazione, a opera del D.L. n. 84/2025, degli obblighi di tracciabilità alle “sole” spese sostenute in Italia ridimensionano almeno in parte gli obblighi in capo alle imprese, che comunque **devono rispettare l'adempimento anche qualora procedano al rimborso di tali costi ai dipendenti, collaboratori o ai professionisti** esterni che hanno sostenuto tali costi in occasione di trasferte e procedono al successivo riaddebito al datore di lavoro o al committente.

Su questo ultimo fronte, si segnala con favore **la correzione dell'[art. 95, TUIR](#)**, in cui è stato opportunamente soppresso il riferimento al reddito di lavoro autonomo, con la conseguenza che tale disposizione opera **solamente per la deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti**. In tal modo, anche i limiti massimi di deducibilità giornalieri, qualora il rimborso delle spese avvenga a piè di lista, opera solo con riferimento alle trasferte effettuate **fuori dal territorio comunale da parte dei dipendenti**, e **non anche per i lavoratori autonomi**.

A fronte della descritta soppressione, il Legislatore ha **introdotto 2 nuovi commi nell'[art. 109](#)**,

TUIR, prevedendo, quale condizione per la deduzione, l'obbligo di pagamento con **strumenti tracciati delle seguenti spese sostenute in Italia**:

- vitto, alloggio, **viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea**, nonché dei rimborsi analitici delle medesime spese;
- **vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea**, sostenute per incarichi commissionati a professionisti esterni, nonché il rimborso analitico delle stesse a favore degli stessi professionisti.

Le novità descritte, ivi compresa la limitazione territoriale alle spese sostenute in Italia, **si applicano, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, già a partire **dal 1° gennaio 2025**, con conseguente "copertura" del **periodo che va dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2025** (18 giugno 2025).

Come evidenziato in precedenza, **nessuna modifica è intervenuta in relazione alle spese di rappresentanza**, i cui **obblighi di tracciabilità**, quale condizione per la deduzione, riguardano indifferentemente sia quelle sostenute in Italia, sia quelle in altri Paesi. Si pensi, ad esempio, **alle spese di vitto (catering) sostenute da una società per una festa organizzata in occasione di una fiera all'estero**. Tali spese, ai sensi del D.M. 19 novembre 2008, costituiscono **spese di rappresentanza**, e come tali **deducibili solo se il pagamento è avvenuto con sistemi tracciabili**, ed **entro i limiti** previsti dall'[**art. 108, comma 1, TUIR**](#).

IMPOSTE SUL REDDITO***La fiscalità dei lavori in corso su ordinazione***di **Fabio Landuzzi**

OneDay Master

Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

Con il **D.Lgs. n. 192/2024** il Legislatore è intervenuto su **alcune disposizioni del TUIR** nella dichiarata prospettiva di favorire un **avvicinamento dei valori fiscali ai valori di bilancio** e, quindi, di diminuire i fenomeni di c.d. **doppio binario**. Uno di questi interventi, in modo particolare, ha riguardato la **valutazione dei lavori in corso su ordinazione**, sia di **durata infrannuale** che **ultrannuale**, fattispecie normata agli [artt. 92](#) e [93, TUIR](#). Nella recente **circolare n. 20/2025, Assonime** ha analizzato le modifiche normative mettendo in evidenza, fra l'altro, come il risultato raggiunto con il D.Lgs. n. 192/2024, sebbene sia certamente apprezzabile, **non risolve in modo integrale** tutte le possibili cause che possono perciò ancora generare **differenze fra i valori contabili e fiscali dei lavori in corso su ordinazione**.

Va ricordato che le novità degli [artt. 92](#) e [93, TUIR](#), si applicano già **a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** (quindi, per i soggetti solari, già dal 2024) ma una **norma transitoria** prevede che per le **opere in corso al termine del periodo di imposta 2023** continua ad applicarsi la disciplina previgente, onde evitare fenomeni di **doppia imposizione o doppia deduzione**.

In via del tutto preliminare, si osserva come il tema delle **differenze fra i criteri di valutazione contabile e fiscale dei lavori in corso su ordinazione** si pone **solamente per i soggetti OIC Adopter**; le imprese che adottano i **Principi IAS/IFRS**, infatti, **non valorizzano i lavori in corso a fine esercizio** come rimanenze finali soggette alle regole degli [artt. 92](#) e [93, TUIR](#), bensì quantificano **l'ammontare dei ricavi maturati** secondo le **"performance obligations"** a fine esercizio **applicando i criteri di cui all'IFRS 15**, trovando applicazione la **derivazione rafforzata** dei valori iscritti nel bilancio.

Venendo, quindi, ai soggetti OIC Adopter, il primo grande impatto prodotto dall'intervento normativo in commento ha riguardato la modifica del [comma 6, dell'art. 92, TUIR](#), andando a prescrivere che le imprese che contabilizzano **le commesse infrannuali** «con il metodo della **percentuale di completamento** applicano questo metodo **anche ai fini della determinazione del reddito**». È così venuto meno il **doppio binario** a cui erano altrimenti soggette le imprese in **queste circostanze**, in quanto **prima della modifica** normativa per le commesse di durata infrannuale **non era possibile**, ai fini fiscali, **adottare il metodo della percentuale di**

completamento.

Di riflesso, l'intervento ha riguardato anche l'[art. 93, comma 6, TUIR](#), con riguardo alla valutazione delle **commesse di durata ultrannuale**, andando ora a precisare che le imprese che contabilizzano i lavori ultrannuali con il **criterio della commessa completata** applicano tale metodo **anche ai fini fiscali**. Perciò, laddove ai sensi dell'OIC 23 non fosse possibile applicare per una **commessa ultrannuale il criterio della percentuale di completamento**, l'impresa **non è ora più soggetta alla gestione di un doppio binario** valutativo.

Possiamo perciò concludere che le nuove disposizioni dei novellati [artt. 92 e 93, TUIR](#), attribuiscono una **rilevanza fiscale a entrambi i metodi di valutazione** dei lavori in corso su ordinazione – metodo della percentuale di completamento e metodo della commessa completata – ma quando questi sono adottati **“in conformità ai corretti principi contabili”**. Questo *incipit* merita attenzione:

- nel caso delle **opere infrannuali**, l'OIC 23 propone la possibilità di utilizzare sia l'uno che l'altro criterio **senza richiedere particolari requisiti**, per cui, la **corretta applicazione** dei Principi contabili in chiave fiscale verterà solo sulla **fase quantitativa della determinazione del valore** della commessa, mentre non dovrebbe affatto riguardare la scelta del metodo;
- nel caso delle **opere ultrannuali**, invece, l'applicazione del criterio della percentuale di completamento dipende dall'esistenza di **specifiche condizioni** in mancanza delle quali si applica il metodo della commessa completata; perciò, in questo caso, la verifica della **corretta applicazione** dei Principi contabili riguarderà non solo la fase quantitativa, bensì **anche la correttezza della scelta del metodo**.

Ciò premesso, **fenomeni di doppio binario**, anche oltre il periodo regolato dalla norma transitoria, **possono tuttavia ancora verificarsi**. Un caso, tutt'altro che remoto, riguarda la **valorizzazione delle maggiorazioni di prezzo** (i c.d. claims). L'OIC 23, al par. 55, prescrive che i **corrispettivi aggiuntivi** rispetto a quelli pattuiti originariamente **possano essere inclusi tra i ricavi solo quando sono certi** – e lo sono quando la richiesta è accettata dal committente entro la data del bilancio – **o ragionevolmente certi** – e lo sono quando, sebbene in **mancanza di una formale accettazione**, alla data del bilancio è ragionevolmente certo che la richiesta sarà accettata secondo le informazioni e l'esperienza storica. Ai **fini fiscali**, invece, occorre fare un distinguo:

- nel caso di **commesse ultrannuali**, il [comma 2 dell'art. 93, TUIR](#), prescrive che le **maggiorazioni di prezzo** che si ritengono dovute, in base alla legge o al contratto, devono comunque essere prese in considerazione, ancor prima del loro definitivo riconoscimento da parte del committente, in **misura non inferiore al 50%**; per cui, qualora civilisticamente la maggiorazione prezzo fosse **ritenuta non idonea** per essere computata nella valutazione della commessa in bilancio, l'applicazione del [comma 2 dell'art. 93, TUIR](#) produrrebbe un **fenomeno di doppio binario**;
- nel caso di **commesse infrannuali**, invece, il [comma 6 dell'art. 92, TUIR](#), fa **pieno**

riferimento al valore iscritto in bilancio, sicché la maggiorazione prezzo non sarebbe fonte di alcun doppio binario.

Un'ulteriore fattispecie assai delicata posta in evidenza da Assonime riguarda invece il funzionamento del **criterio della commessa completata**. L'OIC 23 prescrive, infatti, che i lavori in corso su ordinazione sono **valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, rinviando a tale fine ai criteri indicati per la valutazione delle rimanenze (OIC 13). Quando il valore desumibile dall'andamento del mercato dovesse essere **inferiore al costo sostenuto**, si può quindi avere che:

- per le **commesse ultrannuali**, [il comma 6 dell'art. 93, TUIR](#), a parere di Assonime, sembra dare integrale **rilevanza al risultato derivante dalla applicazione di tale criterio** di valutazione dell'opera tenuto conto del fatto che la stessa Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 192/2024 afferma che la **rilevanza fiscale del criterio della commessa completata** va riconosciuta «*laddove tale criterio sia adottato in conformità ai corretti principi contabili*», espressione che non potrebbe escludere proprio la valorizzazione al minore valore di presumibile realizzazione. Questa conclusione incontra, tuttavia, **il dubbio** che l'assunzione di un **valore inferiore al costo** possa costituire **un fenomeno valutativo**, come tale escluso dalla derivazione rafforzata, proprio come accade nel caso delle rimanenze. Assonime stessa sollecita sul punto **un chiarimento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria**;
- per le **commesse infrannuali**, invece, la **valorizzazione al minore valore di realizzo non ha riconoscimento fiscale**, stante il fatto che l'[92, comma 6, TUIR](#), continua anche ora a disporre che la commessa debba essere valutata “*in base alle spese sostenute nell'esercizio*”, senza un richiamo diretto – come contenuto invece all'[art. 93](#) – ai Principi contabili, e ponendo così un **limite oggettivo alla valutazione ai fini fiscali dell'opera infrannuale**.

In tema di rapporto tra processo penale e processo tributario la Cassazione perde la bussola

di Luciano Sorgato

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

Per la Cassazione (da ultimo [ord. n. 21081/2025](#)) la **sentenza irrevocabile di assoluzione**, perché il fatto non sussiste (o l'imputato non lo ha commesso) nel processo tributario **limita la sua rilevanza alla sola comminazione della sanzione**, ma non dilata i suoi effetti al tributo. Pur essendo stata rimessa al giudizio dirimente delle Sezioni Unite che, ad oggi, non si sono pronunciate, la questione, per i Principi di diritto sulla significatività indiziaria delle prove **nei 2 processi tributario e penale** che coinvolge, richiede un esame.

Il caso di cui alla citata [ordinanza n. 21081/2025](#) si raccorda all'esito di una **verifica condotta da militari della G.d.F.** e alla consegna del relativo processo verbale di constatazione. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato **un atto impositivo con il quale**, in particolare, contestava alla società accertata la contabilizzazione di **fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse da una ditta individuale**. La CTP di Palermo **accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente** in ordine ai suddetti costi asseriti inesistenti e la CTR della Sicilia ribadiva **l'indimostrata inesistenza** da parte dell'ufficio **dei costi in questione**.

L'Agenzia delle Entrate, con l'impugnazione di rito della sentenza della CTR, aveva chiesto la **cassazione della sentenza** per «*violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 e 54 DPR 633/72, nonché 2697 e 2729 (in tema di onere della prova e significatività indiziaria delle presunzioni)*», per **l'assenza dei requisiti minimi organizzativi** e la **totale evasione d'imposta del fornitore**, la cui ditta era stata, pertanto, considerata **una mera cartiera**.

Nella memoria illustrativa, la difesa della società ha invocato gli effetti dell'[art 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), introdotto dall'[art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. n. 87/2024](#), a mente del quale: «*La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi*», allegando a tal fine la sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Palermo, con la quale i rappresentanti legali della Società **erano stati assolti dai reati loro ascritti relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti**. La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno **sospendere la definizione del giudizio** in attesa della

pronuncia delle SS.UU. alle quali, nell'ambito del giudizio RGN 27278/2017, con [ordinanza n. 5714/ 2025](#), è stata rimessa la decisione circa la **rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario**, in ordine a una **sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato**, con formula perché il fatto non sussiste o l'imputato non ha commesso il reato. La Corte di Cassazione (in attesa della pronuncia delle SS.UU.) in ordine all'applicazione del suddetto [art 21-bis](#) ha delineato un'interpretazione (a dir poco originale) che limita la rilevanza assolutoria della sentenza al solo comparto sanzionatorio, scindendo **la sorte del tributo che rimarrebbe in tal modo soggetto alle regole processuali** e allo standard probatorio del rito tributario.

Da tale scissione la dottrina ha fatto derivare la convinzione che, per il giudice di Cassazione, **esistano 2 livelli di raccordo indiziario con il fatto materiale**: uno **penale** e uno **amministrativo**. In base a tale anomala scissione, la **sentenza di assoluzione del giudice penale**, in quanto il fatto non sussiste o in quanto l'imputato non lo ha commesso, si riverserebbe **sul contenzioso tributario**, con effetti vincolanti **limitati al solo potere punitivo**, senza pregiudicare la sorte del tributo connessa al medesimo fatto materiale. Nel processo tributario, quindi, il **tributo potrebbe venire dichiarato dovuto**, ma la relativa condotta (omissiva o commissiva) **non venire punita**, perché il fatto non sussiste. Indubbiamente un **connubio di rara logicità sillogistica**. Ora, e al di là dei vari temi relativi al principio generale **sull'autonomia dei 2 processi** (che proprio il suddetto [art 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), sembra aver decisamente incrinato), quello che emerge dalla vicenda processuale in esame, come sottolineato anche in dottrina (Marco Di Siena), è la **convinzione del giudice di Cassazione di un diverso livello di rinforzo probatorio nei 2 processi**, un livello minorato (quello tributario) e uno rigoroso (quello penale), per cui alla Corte è evidentemente apparsa **troppo spinta una prospettiva tesa ad avallare la piena osmosi tra i 2 processi**, con l'esito di divaricare il crinale della prova in ordine al tributo da quello della condotta che genera il pregiudizio fiscale, non punibile se nel processo penale il fatto *contra legem* non emerge. Non può non apparire evidente **l'illogicità dell'asimmetria tra tributo e sanzione**.

Se nel processo penale viene appurato che il fatto criminoso dell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non sussiste, sulla base di quale diversa consistenza indiziaria **si può arrivare a confutarne l'esito nel processo tributario**, se la delineazione strutturale delle presunzioni è in ogni caso (in entrambi i processi) da raccordare alla c.d. **struttura ternaria della gravità**, precisione e concordanza, dove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della **gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto**, mentre quello della concordanza, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella **dimostrazione della sua sussistenza**. Da quale astratto principio ordinamentale **riesce a derivare** (al di fuori della tassativa casistica di violazioni di legge che ammette nel rapporto d'imposta l'uso delle c.d. presunzioni semplicissime, sprovviste, quindi, delle riportate prerogative di rinforzo indiziario) **l'affievolimento dei supporti di prova nel contenzioso tributario**. Se la presunzione nell'assetto legale precisato dall'[art 2729, c.c.](#), è la sola struttura della presunzione ammessa in entrambi i contesti processuali, per quale motivo in quello tributario **può rendersi concepibile un regime probatorio minorato** in grado di far emergere ciò che non è emerso nel processo penale?

Inoltre, **anche ammesso per astratto la coesistenza dei 2 diversi livelli di forza presuntiva nei 2 diversi processi**, una volta che viene ritenuto che il fatto da cui dipende il tributo si è manifestato nella realtà economica, **la scissione del tributo rispetto alla sanzione come appare giustificabile?** Verrebbero a coesistere **2 verità processuali parziali**: una sul tributo e una sulla condotta connessa alla sanzione. Ma se la condotta connessa alla sanzione non è esistita, non si può non considerare che quella condotta è la medesima alla base del fatto economico da cui è derivato il tributo. Un **chiaro corto circuito di logica ordinaria**, prima ancora che di diritto.

La questione, per chi scrive, è che sulla struttura delle presunzioni la Cassazione ha da tempo perduto la bussola che ne dovrebbe, invece, **coordinare l'orientamento nomofilattico e nella sostanza abdicato al suo potere (dovere) di indagine**. Anche con la recente [ordinanza n. 21058/2025](#), la Cassazione è tornata a **reiterare il suo consolidato principio di diritto** a mente del quale, sebbene il ragionamento presuntivo non possa sottrarsi al controllo in sede di legittimità, la denuncia, in Cassazione, per violazione o falsa applicazione del citato [art 2729, c.c.](#), ai sensi dell'[art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#), si rende **prospettabile solo quando il giudice di merito afferma che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti**, ovvero fonda la presunzione su un **fatto storico privo di gravità o precisione** o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. In ogni altro caso, la struttura del ragionamento presuntivo partecipa della discrezionalità valutativa del giudice di merito. Per la Cassazione **il motivo d'impugnazione va considerato come inammissibile**, quando attraverso il paradigma della violazione di Legge il contribuente, nella sostanza, **intenta una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito**, scrutinio precluso nel giudizio di legittimità. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato dal giudice di merito, nonché la valutazione del materiale probatorio, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di **offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante**, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del **solo giudice di merito** ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C..

Trattasi di una **giurisprudenza di Cassazione che ha ormai abdicato a qualsiasi forma di scrutinio** sui principi di diritto a governo della delineazione strutturale del ragionamento presuntivo. Se al giudice di Cassazione può essere rimesso solo il caso, del tutto **manifestatamente astratto**, che il giudice, nei gradi di giudizio delle CGT, abbia espressamente affermato che il ragionamento presuntivo può assumere a premessa indizi non gravi, precisi e concordanti o se raccorda, sempre astrattamente, il ragionamento presuntivo a un fatto storico inesistente o privo di ogni significatività, è **chiaro il proclama di disinteresse** (solo fattuale, ma non di corretto governo del diritto) **del giudice di legittimità** in ordine alle prerogative strutturali della presunzione. Chi scrive, invece, ritiene che proprio perché una presunzione, per potersi appropriare dell'autentica struttura ternaria della gravità, precisa e concordanza, deve essere nella condizione processuale di **rappresentarsi non solo come un'inferenza logica tra il fatto noto e il fatto indotto**, ma come l'inferenza deduttiva più probabile tra i 2 poli del raccordo presuntivo, capace di scartare ogni altra combinazione deduttiva che, se pur dotata di una qualche prospettiva di coerenza, appare **coesistere o addirittura soccombere** rispetto ad altre logiche inferenziali fondate su una diversa combinazione di fatti noti, il giudice di

Cassazione **non possa esimersi dal verificare se la presunzione alla base del recupero fiscale** è dotata di un **tale livello di vis dimostrativa**. Più precisamente, se attraverso un diverso raccordo riflessivo di fatti noti con il correlato esito deduttivo si riesce a prospettare una **criticità logica dotata di un livello di verosimiglianza** superiore alla coerenza di sintesi su cui si fonda il convincimento del giudice dell'appello, tale diversa configurazione indiziaria **non va intesa alla stregua di una diversa prospettazione dei fatti**, ma, piuttosto, come **destrutturazione dell'autentica prerogativa** della presunzione grave, precisa e concordante e, quindi, come violazione di Legge ex [art 2729, c.c.](#).

Tale riportato disinteresse ermeneutico della Corte verso la struttura della presunzione appare essere anche alla base della convinzione che connota come **lecito un regime probatorio minorato nel processo tributario**, nel cui contesto evidentemente non appare necessario il garantismo che modella il processo penale. È sperabile che le Sezioni Unite, chiamate a dirimere la controversia, indirizzino finalmente in modo corretto l'orientamento della bussola, non più direzionata verso l'onnipotenza del Fisco, ma **verso l'onnipotenza del diritto e della logica delle sue regole**.

Incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione del personale: opportunità da sfruttare

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network



Nel mercato del lavoro italiano, le piccole e medie imprese (PMI) e gli studi professionali sono alla ricerca di modi per espandere e stabilizzare il proprio organico. Per supportare queste esigenze, lo Stato e le Regioni mettono a disposizione una serie di incentivi economici volti a favorire l'assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione dei dipendenti con contratti precari. Questi strumenti non solo riducono i costi per le aziende, ma favoriscono anche la creazione di posti di lavoro più stabili e sicuri.

In questo articolo esploreremo i principali incentivi disponibili, con esempi specifici per PMI e studi professionali, spiegando come sfruttare al meglio queste agevolazioni.

Perché gli incentivi all'assunzione sono importanti?

Gli incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione del personale rappresentano un'opportunità per le imprese di:

- **ridurre i costi del lavoro:** i contributi economici e le riduzioni dei contributi previdenziali alleggeriscono il carico finanziario associato all'assunzione di nuovo personale;
- **incrementare la forza lavoro:** l'accesso a incentivi mirati consente di inserire nuove risorse senza gravare troppo sui bilanci aziendali;
- **fidelizzare il personale:** stabilizzare i dipendenti precari migliora la produttività e la coesione del team, riducendo il turnover.

Gli Incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione

1. Decontribuzione per le assunzioni di giovani under 36

Uno degli incentivi più utilizzati dalle PMI italiane è la decontribuzione per l'assunzione di giovani fino a 36 anni. Questo incentivo prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per i primi tre anni di contratto.

- **A chi si rivolge:** PMI e studi professionali che assumono giovani under 36 con un contratto a tempo indeterminato.
- **Benefici:** riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i primi tre anni, fino a un massimo di 6.000 euro annui.
- **Esempio:** un'azienda di consulenza che assume un neolaureato con contratto a tempo indeterminato può beneficiare della decontribuzione, riducendo i costi del personale per i primi tre anni di contratto.

2. Incentivo occupazione sviluppo sud

L'**incentivo occupazione sviluppo sud** è un sostegno destinato alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno e che assumono disoccupati o persone in cerca di occupazione.

- **A chi si rivolge:** PMI situate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- **Benefici:** esenzione totale dei contributi previdenziali per 12 mesi per l'assunzione di disoccupati con contratti a tempo indeterminato.
- **Esempio:** una PMI pugliese che assume un disoccupato over 30 con un contratto stabile può beneficiare dell'incentivo, risparmiando sui contributi previdenziali per un anno.

3. Incentivo per la stabilizzazione dei contratti a termine

Per incoraggiare le imprese a stabilizzare i lavoratori con contratti a tempo determinato, lo Stato offre incentivi dedicati alla trasformazione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato.

- **A chi si rivolge:** PMI e studi professionali che trasformano contratti a tempo determinato in contratti stabili.
- **Benefici:** riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i primi 24 mesi dalla trasformazione del contratto.
- **Esempio:** uno studio legale che trasforma il contratto di un collaboratore da determinato a indeterminato può ottenere una riduzione del 50% dei contributi per due anni, riducendo così i costi del lavoro.

4. Bonus assunzione donne e over 50

L'incentivo per l'assunzione di **donne e lavoratori over 50** disoccupati prevede un'importante riduzione dei contributi previdenziali per incentivare l'inserimento o il reinserimento di queste categorie nel mondo del lavoro.

- **A chi si rivolge:** PMI e studi professionali che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi o lavoratori over 50 in cerca di occupazione.
- **Benefici:** riduzione del 50% dei contributi previdenziali per 18 mesi (contratto a tempo indeterminato) o 12 mesi (contratto a tempo determinato).
- **Esempio:** un'azienda artigiana che assume una lavoratrice over 50 disoccupata può ridurre il costo dei contributi fino alla metà per un periodo fino a 18 mesi.

5. Garanzia giovani

Il programma **Garanzia giovani** è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in percorsi di studio, lavoro o formazione. Le imprese che assumono giovani iscritti al programma possono beneficiare di importanti agevolazioni economiche.

- **A chi si rivolge:** PMI e studi professionali che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.
- **Benefici:** incentivi fino a 8.060 euro per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.
- **Esempio:** un'impresa di informatica che assume un giovane con contratto di apprendistato può beneficiare di un incentivo economico che copre parte dei costi per i primi 12 mesi.

Come accedere agli incentivi

Accedere agli incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione del personale richiede alcuni passaggi fondamentali:

1. **identificare il bando o l'incentivo più adatto:** esaminare i vari incentivi disponibili e scegliere quello che meglio si adatta alle esigenze dell'impresa e del tipo di assunzione o stabilizzazione;
2. **verificare i requisiti:** ogni incentivo ha criteri specifici per l'accesso, come l'età del lavoratore, la durata della disoccupazione o la localizzazione geografica dell'impresa;
3. **presentare la domanda:** le domande per ottenere gli incentivi devono essere presentate attraverso le piattaforme online dell'INPS o degli enti preposti, seguendo le procedure indicate;

4. **monitorare l'uso dell'incentivo**: una volta ottenuti i fondi o la riduzione dei contributi, è importante assicurarsi di rispettare i tempi e le modalità previste dall'incentivo.

Conclusioni: sfruttare le opportunità per crescere

Gli incentivi per l'assunzione e la stabilizzazione del personale rappresentano una risorsa preziosa per le PMI e gli studi professionali che desiderano espandere il proprio team o offrire maggiore stabilità ai propri dipendenti. Con un'attenta pianificazione e la scelta degli incentivi più appropriati, le imprese possono ridurre i costi del lavoro, favorendo al contempo la crescita e la competitività. Rimanere aggiornati sui bandi e le agevolazioni disponibili è essenziale per cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato del lavoro.